



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1994

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri attuativi di cui all'art. 14, comma 2, lettere, e), f) e g) della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge sull'energia), concernenti l'incentivazione di persone fisiche ed enti privati che svolgono anche attività professionale o imprenditoriale e di imprese agricole per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi plug-in e di stazioni di ricarica nonché modifiche alle deliberazioni n. 1768 di data 27 ottobre 2017 e n. 1922 di data 16 novembre 2017.

Il giorno **12 Ottobre 2018** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA.

Con una serie di studi, direttive, regolamenti e comunicazioni emanati dalla Commissione Europea è stata via via tracciata la strada per una politica della mobilità particolarmente attenta alla riduzione delle emissioni di gas serra e degli altri impatti ambientali.

In particolare, la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, nota anche come Direttiva AFID (Alternative Fuels Infrastructure Directive), prevede misure per ridurre la dipendenza dal petrolio mediante la creazione di infrastrutture per combustibili alternativi quali: elettricità, idrogeno, biocarburanti, ecc..

Con detta Direttiva vengono stabiliti i requisiti tecnici di base per realizzare un'infrastruttura di ricarica interoperabile a livello europeo e si definiscono per gli Stati Membri, inoltre, gli obiettivi per la pianificazione e l'infrastrutturazione.

La Direttiva afferma anche che l'utilizzo dell'elettricità come combustibile alternativo può aumentare l'efficienza dei veicoli stradali, contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 ed al conseguente miglioramento della qualità dell'aria; inoltre, nei centri urbani contribuisce, in particolare, alla riduzione dell'inquinamento acustico.

A livello italiano, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è proponente del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE). Tale Piano è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 settembre 2014 e aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2016, e definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, sulla base di criteri che tengono conto del fabbisogno, della congestione del traffico, dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, le prime indicazioni sul tema della mobilità elettrica sono contenute nel PEAP - Piano energetico ambientale provinciale 2013-2020 -, quindi all'interno di un quadro più ampio teso a delineare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e delle azioni di efficienza energetica in modo da raggiungere in primo luogo gli obiettivi assegnati alla Provincia dal decreto Burden Sharing e, in un'ottica di più lungo termine, gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dalla legislazione.

In data 7 ottobre 2015, poi, è stato sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e il Consorzio dei Comuni Trentini il protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1529 del settembre 2015, finalizzato alla promozione e incentivazione dell'uso di veicoli ecosostenibili e, in particolare, alla diffusione dell'alimentazione elettrica nei trasporti e all'infrastrutturazione elettrica per la ricarica dei veicoli.

In data 30 giugno 2017 è stata approvata la Legge provinciale n. 6 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile" che prevede l'adozione, da parte della Provincia, del Piano provinciale della mobilità. In particolare il comma 2 dell'articolo 2 della predetta legge recita: "Il Piano provinciale della mobilità individua gli strumenti per raggiungere l'obiettivo della mobilità sostenibile prevedendo, in particolare, che la struttura portante della mobilità sostenibile collettiva sia costituita dal trasporto pubblico locale, con priorità alla mobilità ferroviaria, e che la mobilità

individuale privilegi le modalità a minor impatto ambientale. A tal fine il piano si pone l'obiettivo di concorrere: a) entro il 2020 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 45 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT; b) entro il 2025 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 50 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT; c) entro il 2030 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 60 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, - 2 - secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT”.

Al fine di dare continuità alle misure già in essere, con deliberazione n. 1535 del 22 settembre 2017 è stato adottato in via definitiva da parte della Giunta provinciale il “*Piano Provinciale della Mobilità Elettrica*” (PPME) con i seguenti obiettivi:

- ridurre le emissioni di gas serra, i consumi energetici e le emissioni atmosferiche attribuibili al settore dei trasporti (CO₂, PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂, ecc.), nonché di inquinanti locali legati al “traffico di prossimità”;
- andare verso “zero emissioni” per quanto riguarda la quota modale residua di spostamento con veicoli meno sostenibili;
- prevenire e contenere l’inquinamento acustico;
- contribuire a migliorare l’attrattività del territorio trentino e la qualità dell’ambiente a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo insieme.

Il Piano raccoglie le informazioni e le indicazioni per la definizione della strategia di sviluppo della mobilità elettrica in provincia di Trento.

Le direzioni secondo cui agire sono fondamentalmente le seguenti:

- agevolare la realizzazione funzionale ed economica delle infrastrutture di ricarica che, data la modesta autonomia energetica dei veicoli elettrici, rappresenta attualmente il maggior ostacolo alla diffusione della mobilità elettrica;
- incentivare economicamente l’acquisto di veicoli elettrici e possibilmente anche l’energia elettrica utilizzata per la mobilità;
- stabilire strumenti regolatori e disposizioni tecnico-normative specifiche;
- incentivare il roaming delle ricariche promuovendo il “contatore virtuale”, in modo che il singolo utente possa assorbire da diversi sistemi di ricarica sul territorio provinciale, vedendosi addebitare il relativo costo sul proprio conto contrattuale, privato o aziendale;
- incentivare l’acquisto di e-bike/scooter legati a progetti che stimolino gli spostamenti “casa-lavoro” sostenibili;
- incrementare il servizio di bike sharing pubblico con biciclette a pedalata assistita, come estensione ed integrazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL), negli ambiti più densamente popolati o maggiormente frequentati dai turisti;
- incentivare l’acquisto di cargo bike a pedalata assistita per la consegna delle merci in ambito urbano
- azioni concrete e trasversali che danno attuazione alla più ampia strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

La Legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9 (“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 – 2019), che con l’articolo 23 ha modificato l’articolo 14 della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull’energia), dando attuazione ad alcuni degli indirizzi sopra indicati.

Tale articolo stabilisce che in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal piano energetico-ambientale provinciale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

In particolare il comma 2 del predetto articolo 14 prevede che per tali finalità *“la Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma di partenariato pubblico privato, fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per interventi diretti a:*

e) la realizzazione di iniziative innovative nel settore della sostenibilità, la redazione di piani d'azione per l'energia sostenibile sulla base di iniziative europee e la certificazione energetico-ambientale;

f) l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e la modifica dell'alimentazione dei veicoli con l'uso di carburanti meno inquinanti; tra i predetti veicoli possono essere comprese anche le auto elettriche, auto ibride elettriche, quelle a idrogeno o a idrometano;”

g) ... e la realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi.

La sopracitata disciplina prevede, ai fini attuativi, che mediante deliberazioni della Giunta provinciale siano definite le tipologie di interventi ammessi a contributo, le misure dell'incentivazione, le modalità e i vincoli per l'accesso ai contributi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il percorso finalizzato al perseguimento di tali finalità è iniziato con l'adozione da parte della Giunta provinciale della delibera n. 1768 di data 27 ottobre 2017 (e sue successive modifiche con deliberazione n. 1922 di data 16 novembre 2017 e con deliberazione n. 497 di data 23 marzo 2018) mediante la quale si sono previste agevolazioni che possono essere concesse a persone fisiche e enti privati per l'acquisto di autoveicoli elettrici o ibridi plug-in e a rivenditori di autoveicoli per la vendita dei medesimi.

Tale percorso è poi proseguito sistematicamente, oltre che promuovendo la realizzazione di progetti di mobilità sostenibile negli spostamenti casa lavoro con biciclette a pedalata assistita (deliberazione n. 2078 di data 01 dicembre 2017), disciplinando gradualmente l'incentivazione delle persone fisiche, enti privati e imprese per l'acquisto di sistemi di ricarica per autoveicoli e biciclette elettriche (deliberazione n. 1922 di data 16 novembre 2017) e l'incentivazione delle imprese per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli mediante la concessione di contributi da utilizzare in compensazione fiscale (deliberazione n. 1621 di data 7 settembre 2018).

In particolare, vista la natura peculiare di alcune categorie di soggetti, non rientrano nelle sopracitate delibere i contributi a favore di di persone fisiche ed enti privati che svolgono anche attività professionale o imprenditoriale in considerazione della necessità di disciplinare aspetti specifici in materia di aiuti di Stato per tali soggetti.

Con il presente provvedimento si propone di proseguire nell'attuazione del Piano di mobilità Elettrica prevedendo la disciplina applicabile alle persone fisiche ed agli enti privati che svolgono anche attività professionale o imprenditoriale per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi plug-in e di stazioni di ricarica e, per completezza dei soggetti agevolabili, si propone di applicare tale delibera anche alle imprese agricole.

Muovendosi nella logica di promozione della mobilità elettrica e al fine di massimizzare la ricaduta dell'intervento in considerazione dei benefici ambientali connessi e perseguiti dalla Provincia Autonoma di Trento, si propone con il presente provvedimento di disciplinare in maniera unitaria

sia l'acquisto di autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in, sia di motoveicoli elettrici, oltre che di stazioni di ricarica.

Con l'approvazione di tale disciplina si mira a disciplinare con criteri differenti raggruppamenti di beneficiari fra loro omogenei, garantendo così uniformità e coerenza interna al sistema di concessione di contributi fin qui delineato sulla base del Piano Provinciale della Mobilità Elettrica.

Inoltre, in prima applicazione, vista l'evoluzione della disciplina attuativa con una specializzazione delle normative della mobilità elettrica per singoli soggetti, si propone di prevedere che, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2018 a valere sui presenti criteri, la domanda può essere presentata oltre l'anno dalla data della fattura, previsto dalla presente disciplina. La data della fattura deve comunque essere successiva al 16 giugno 2017.

In relazione alle possibili difficoltà interpretative derivanti dalla predetta evoluzione, si propone inoltre che eventuali domande già presentate ai sensi delle delibere n. 1768/2017 e n. 1922/2017 da parte di soggetti rientranti nell'ambito della presente delibera, possono essere valutate ai sensi della disciplina approvata con la presente delibera, previa eventuale integrazione della documentazione.

Al fine di evitare inutili duplicazioni di disciplina, poiché la delibera n. 1768/2017 già prevede l'incentivazione della vendita dei veicoli elettrici ed ibridi plug-in, considerando in particolare il contributo alla vendita destinato al venditore e tenendo già conto della disciplina degli aiuti di stato, si propone di adeguare conseguentemente la precitata delibera inserendo i soggetti privati che svolgono anche attività economiche fra gli acquirenti ammissibili ai sensi della delibera n. 1768/2017.

In un'ottica di omogeneità delle discipline destinate a diversi beneficiari, si propongono alcuni aggiustamenti alla suddetta delibera n.1768/2017.

E' opportuno inoltre proporre di specificare che fra i soggetti beneficiari dei contributi disciplinati dalla delibera n. 1922/2017 sono esclusi i soggetti che rientrano nel presente provvedimento, modificando opportunamente la sopracitata delibera.

Si propone di dare applicazione retroattiva al punto 4, lettere a) e b) del deliberato, agli interventi sulla delibera n. 1768/2017 come sopra descritti, in quanto qualificabili come mere precisazioni o previsioni più favorevoli per gli istanti.

Alla spesa derivante dalla presente delibera si fa fronte con le risorse già assegnate all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) dalla delibera n. 1768 del 27 ottobre 2017 e n. 1922 del 16 novembre 2017 e che risultano disponibili sul relativo bilancio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- visto l'articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- viste le ulteriori norme e gli atti richiamati in premessa;
- vista la deliberazione n. 6 del 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri attuativi (allegato A – Disposizioni applicative) di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), f) g) della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) concernenti l'incentivazione di persone fisiche ed enti privati che svolgono anche attività professionale o imprenditoriale e di imprese agricole per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi plug-in e di stazioni di ricarica;

2. di prevedere che per le domande già presentate ai sensi delle delibere n. 1768/2017 e n. 1922/2017 da parte di soggetti rientranti nell'ambito dell'allegato alla presente delibera, possono essere valutate ai sensi dei criteri approvati con la presente delibera, previa eventuale integrazione della documentazione prevista dai criteri medesimi;

3. di prevedere che, in prima applicazione ed anche con riferimento con quanto previsto al punto 2, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2018, non si applica il termine di un anno dalla data della domanda stabilito per le fatture come previsto dalla presente disciplina, ma verranno considerate valide le domande con fattura successiva al 16 giugno 2017 per i veicoli elettrici o ibridi e al 20 novembre 2017 per le stazioni di ricarica;

4. di approvare le seguenti modifiche ai criteri attuativi (allegato A – Disposizioni applicative) di cui all'art. 14, comma 2, lettere e) ed f) della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia), approvati con deliberazione n. 1768 di data 27 ottobre 2017:

a) al punto 3, comma 2, come aggiunto con delibera della Giunta provinciale n. 497 del 23 marzo 2018, punto b3):

- le parole “gli autoveicoli” sono sostituite con le parole “i veicoli”;
- le parole “ed i motoveicoli di prima immatricolazione” sono eliminate;

b) al punto 4, comma 1, lettera b), come modificato con delibera della Giunta provinciale n. 497 del 23 marzo 2018, punti b4) e b5), dopo le parole “punto 2” sono aggiunte le parole “nonché ai soggetti di cui al punto 2 dell'allegato alla delibera di data 5 ottobre 2018 relativa ai contributi per l'incentivazione di persone fisiche ed enti privati che svolgono anche attività professionale o imprenditoriale”;

c) al punto 5, comma 1, lettera c), come aggiunta con delibera della Giunta provinciale n. 497 del 23 marzo 2018, punto b6), secondo alinea, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo “Il contributo non può comunque essere superiore al 50% della spesa ammissibile.”;

d) al punto 6.1, comma 1, come modificato con delibera della Giunta provinciale n. 497 del 23 marzo 2018, punto b7):

- sono aggiunte, all'inizio, le parole “Salvo che le relative disposizioni non prevedano diversamente,”;
- dopo le parole “alle presenti disposizioni” sono aggiunte le parole “per il medesimo soggetto”;
- le parole “Il medesimo autoveicolo o motoveicolo non può comunque fruire di più di un contributo concesso ai sensi dei presenti criteri” sono sostituite con le seguenti parole: “Il medesimo veicolo elettrico od ibrido non può aver fruito di contributi provinciali a favore del venditore.”.

e) al punto 8.1, comma 1, lettera b), come modificato con delibera della Giunta provinciale n. 497 del 23 marzo 2018, punto b13), primo alinea, dopo le parole “16 giugno 2017” sono aggiunte le parole “e comunque di data non anteriore di oltre 12 mesi la data della domanda”;

f) al punto 8.1, comma 1, come modificato con delibera della Giunta provinciale n. 497 del 23 marzo 2018, punti b13) e b14), è aggiunta la seguente lettera “n) attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 5, comma 1, rilasciata dal fornitore, qualora non risultante dalla documentazione di cui alla lettera b) o m)”;

g) al punto 8.2, comma 2, lettera i), come aggiunta con delibera della Giunta provinciale n. 497 del 23 marzo 2018, punto b16), le parole “dichiarazione di non svolgere attività imprenditoriale o professionale” sono sostituite con le parole “dichiarazione di non utilizzare i beni agevolati per lo svolgimento di attività d’impresa”;

h) al punto 8.2, comma 2, come modificato con delibera della Giunta provinciale n. 497 del 23 marzo 2018, punti b15) e b16), è aggiunta la seguente lettera “m) attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 5 comma 1 rilasciata dal fornitore, qualora non risultante dalla documentazione di cui alla lettera a)”;

5. di approvare le seguenti modifiche ai criteri attuativi (allegato A – Disposizioni applicative) di cui all’art. 14, comma 2, lettera g), della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull’energia), approvati con deliberazione n. 1922 di data 16 novembre 2017:

a) al punto 2, comma 1, lettera a), sono aggiunte infine le seguenti parole “, e non devono svolgere attività d’impresa”;

b) al punto 7.1, comma 1, le parole “che comunque non potranno essere di data antecedente il 20 novembre 2017” sono sostituite con le parole “che comunque devono avere data successiva al 20 novembre 2017”;

6. di prevedere che quanto disposto al punto 4, lettere a) e b), del deliberato del presente provvedimento, si applichi anche alle domande già presentate alla data di approvazione della presente deliberazione;

7. di dare atto che la modulistica prevista nei criteri di cui all’allegato A) sarà approvata con provvedimento del dirigente dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE);

8. di stabilire che alla spesa derivante dalla presente delibera si fa fronte con le risorse già assegnate all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) dalle delibere n. 1768 del 27 ottobre 2017 e n. 1922 del 16 novembre 2017 e che risultano disponibili sul relativo bilancio;

9. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato a

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20
“legge provinciale sull’energia”
art. 14

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

INCENTIVAZIONE

di persone fisiche ed enti privati che svolgono anche attività professionale o imprenditoriale e di imprese agricole per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi plug-in e di stazioni di ricarica

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le presenti disposizioni si riferiscono ad iniziative di cui all'articolo 14, lettere f) e g) della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 «legge provinciale sull'energia» indicata di seguito, nel testo, come “legge provinciale”.

2. Ai fini dei presenti criteri si intende per:

a) **veicolo**: autoveicolo elettrico, autoveicolo ibrido plug-in o motoveicolo elettrico;

b) **autoveicolo elettrico**: autoveicolo elettrico a batteria (Battery Electric Vehicles - BEV) o autoveicolo elettrico a batteria con range extender (BEV con REX), appartenenti alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci);

c) **autoveicolo ibrido plug-in**: autoveicolo ibrido elettrico benzina plug-in (PHEV – Plug-in-Hybrid Electric Vehicles), appartenente alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci) e con una capacità di batteria di almeno 5 kWh;

d) **motoveicolo elettrico**: così come definito dall'art. 53 del Codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285). Per quanto riguarda i quadricicli l'incentivo è esteso anche a quelli per il trasporto di persone.

e) **colonnine di ricarica**: stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi e stazioni di ricarica per e-bike, dotate di multipresa tipo SCHUKO;

f) **prezzo**: importo di acquisto del bene, al netto degli oneri accessori, come indicati al punto 4. Nel caso di operazioni di leasing si fa riferimento al valore originario del bene.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni:

a) **persone fisiche** che svolgano attività di **libero professionista**, per l'acquisto a **titolo personale**;

b) **persone fisiche** che svolgano attività di **libero professionista**, per l'acquisto **per l'impiego nell'attività professionale**;

c) **persone fisiche** che siano **imprenditori individuali**;

- d) **enti privati con o senza personalità giuridica**, tra i quali gli organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS)¹, che svolgono anche attività d'impresa;
- e) **imprese agricole**.

2. I soggetti di cui alla precedente lettera c), nel caso in cui intendano effettuare l'acquisto per lo svolgimento della propria attività d'impresa (non agricola), non possono beneficiare dei contributi ai sensi dei presenti criteri. Tali soggetti rientrano pertanto nei presenti criteri relativamente agli acquisti i cui documenti di spesa riportano il codice fiscale del soggetto. Sono ricompresi nell'ambito di applicazione dei presenti criteri anche i soggetti di cui al comma 1 lettera d) nel caso in cui non rientrino tra i soggetti beneficiari ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 s.m.i., ferma restando l'esclusione delle imprese che svolgono attività di noleggio senza conducente.

3. I soggetti beneficiari o tutti i soggetti in caso di cointestazione della proprietà devono avere la residenza in Provincia di Trento se trattasi di persone fisiche o avere la sede in provincia di Trento negli altri casi.

4. In caso di cointestazione dei veicoli, qualora almeno 1 dei cointestatari rientri fra i soggetti di cui al comma 1, le domande di contributo devono essere presentate ai sensi dei presenti criteri

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute relative a:

- a) acquisto **autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in**;
- b) acquisto di **motoveicoli elettrici**;
- c) acquisto di **stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi**, nel limite di 5 stazioni per ciascun richiedete, per una spesa massima ammissibile di 1.500,00 euro cadauna;
- d) acquisto di **stazioni di ricarica per e-bike**, dotate di multipresa di tipo SHUKO, nel limite di di 1 stazione per ciascun richiedente, per una spesa massima ammissibile di 500,00 euro.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono agevolabili a condizione che i veicoli siano di prima immatricolazione o nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del DL 331/93.

¹ . ONLUS: organismi non lucrativi di utilità sociale, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ed iscritti all'anagrafe ONLUS tenuta dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o nell'Albo provinciale delle associazioni di volontariato di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m.

3. Sono inoltre ammesse ad agevolazione le operazioni di cui al comma 1, lettera a), realizzate tramite leasing. Non sono ammesse le operazioni realizzate tramite noleggio.

4. Le iniziative relative alle colonnine di ricarica nel caso di soggetti di cui al punto 2, comma 1, lettere a) e c) devono essere utilizzati dal richiedente o messi a disposizione gratuita di altri soggetti mentre, nel caso di soggetti di cui al punto 2, comma 1, lettere b), d) ed e) possono essere messi a disposizione di dipendenti, clienti e visitatori.

4. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

1. Le iniziative agevolate devono riferirsi a beni di proprietà del soggetto o dei soggetti richiedenti il contributo.

2. Le spese riferite all'acquisto di **autoveicoli elettrici o ibridi plug-in** di cui al punto 3, comma 1, lettera a), sono considerate ammissibili solo se riguardanti contratti stipulati con rivenditori che abbiano sottoscritto la convenzione prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1768 di data 27 ottobre 2017.

3. Le spese riferite all'acquisto di **motoveicoli elettrici** di cui al punto 3, comma 1, lettera b), sono considerate ammissibili anche se riguardanti contratti stipulati con rivenditori che non abbiano sottoscritto la convenzione prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1768 di data 27 ottobre 2017. Nel limite di spesa massima ammissibile indicata al punto 5, comma 1, lettera c) è ammessa l'IVA se rimane effettivamente a carico del soggetto beneficiario.

4. Per le iniziative riferite all'acquisto di **colonnine di ricarica** di cui al punto 3, comma 1, lettere c) e d), le stesse:

- devono essere installate in edifici di proprietà o in locazione o in disponibilità dei medesimi soggetti e nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, il collaudo, gli accessori a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato. Nel limite di spesa massima ammissibile indicata al punto 3, comma 1, lettere c) e d) è ammessa l'IVA se rimane effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
- non sono ammesse le spese di installazione delle colonnine di ricarica. Qualora nel documento di spesa sia indicato un importo, senza distinzione delle spese di installazione, l'intera spesa non sarà ammessa a contributo salvo attestazione della quota imputabile a dette spese da parte del fornitore.

5. Le spese devono essere sostenute dal soggetto beneficiario/dai soggetti beneficiari. Le spese si intendono sostenute dal soggetto o dai soggetti beneficiari se le fatture di spesa o documenti equipollenti risultano debitamente intestate a tali soggetti. Nel caso di fatture intestate a più soggetti la spesa ammissibile ad agevolazione è riferita alla quota parte della spesa a carico di ciascun soggetto; ove non specificato la quota parte viene forfettariamente calcolata in misura proporzionale al numero di soggetti cointestatari. Le fatture attestanti la realizzazione dell'intervento agevolato, o i documenti equipollenti, devono indicare espressamente nell'oggetto la descrizione puntuale dell'intervento, pena il non accoglimento della relativa spesa.

6. Le condizioni di cui al presente punto sono verificate ai fini della concessione del contributo.

5. INCENTIVI

1. I contributi sono determinati nelle seguenti misure:

- a) **euro 4.000,00 per l'acquisto di autoveicoli elettrici;**
- b) **euro 2.000,00 per l'acquisto di autoveicoli ibridi plug-in;**
- c) **euro 1.500,00 per l'acquisto di motoveicoli elettrici. Il contributo non può comunque essere superiore al 50% della spesa ammissibile;**
- d) **il 60% della spesa ammissibile nel massimo indicato al punto 3, comma 1, lettere c) e d) per le colonnine di ricarica.**

2. Il contributo concesso è accordato nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis»). Ai sensi del Regolamento 1407/2013, art. 3, il contributo netto spettante non potrà comunque eccedere, per ciascuna impresa, i 200.000,00 Euro. Nel caso in cui l'impresa operi nel trasporto di merci su strada per conto di terzi, il contributo massimo non potrà eccedere i 100.000,00 Euro. Per le imprese agricole, ai sensi del Regolamento 1408/2013, art. 3, il contributo netto spettante non potrà comunque eccedere, per ciascuna impresa, i 15.000,00 Euro. Nel caso in cui un'impresa, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, abbia ottenuto la concessione di ulteriori contributi a titolo «de minimis», l'importo massimo del contributo, in relazione al bando in oggetto, non potrà superare, sommato a quanto già concesso nel triennio indicato, le soglie previste. Qualora l'impresa richiedente faccia parte di un' «impresa unica», secondo quanto previsto dai Regolamenti 1407/2013, art. 3, par. 2, e 1408/2013, art. 2, par. 2, si considereranno i contributi in «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti da ciascuna impresa ad essa

collegata. L'impresa dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione di qualsiasi ulteriore concessione di contributo a proprio favore, a titolo di «de minimis», avvenuta fra il deposito della domanda di contributo sul presente bando e l'eventuale concessione dello stesso.

3. I contributi sono corrisposti in un'unica soluzione.

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE

6.1 OBBLIGHI

1. Salvo che le relative disposizioni non prevedano diversamente, i contributi di cui alle presenti disposizioni, per il medesimo soggetto, sono cumulabili con qualsiasi altro strumento di incentivazione previsto dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti locali, ad eccezione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE – cd certificati bianchi di cui ai DD.MM. 20 luglio 2004, nonché DM 11 gennaio 2017) che devono essere ceduti alla Provincia autonoma di Trento. Il medesimo veicolo elettrico od ibrido non può aver fruito di contributi provinciali a favore del venditore.

2. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato alle imprese.

3. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dalle presenti disposizioni, nonché documentazione attestante il rispetto degli obblighi a richiesta dell'organismo istruttore nell'ambito di controlli a campione.

4. Il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di “de minimis” di cui ha beneficiato fino alla data di concessione.

5. La concessione dei contributi comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali i contributi sono stati concessi per 1 anno nel caso di autoveicoli elettrici o ibridi plug-in o motoveicoli elettrici e per 3 anni nel caso di colonnine di ricarica.

6. La durata degli obblighi di cui al comma 5 decorre dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell'ultima fattura. Nel caso di operazioni realizzate tramite leasing il predetto termine decorre dalla data di consegna del bene.

7. Limitatamente alle iniziative riferite alle colonnine di ricarica è fatto salvo il trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà o della disponibilità degli immobili dove gli stessi sono stati installati, a condizione che chi subentra assuma l'obbligo di mantenere la destinazione prevista. Inoltre, la sostituzione delle colonnine di ricarica con altre aventi caratteristiche riconducibili a quelle originarie non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 5 purché avvenga non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

8. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing. Il pagamento dei canoni di locazione può essere sospeso per un periodo massimo di 6 mesi.

9. In riferimento ai soggetti di cui al punto 2, comma 1:

- costituiscono violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi 5, 6, 7, il fallimento e la cessazione dell'attività anche in pendenza di procedure concorsuali (qualora possibili ai sensi della normativa vigente).

- in caso di sospensione dell'attività, i termini di cui al precedente comma 5 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.

6.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti 6.1, i contributi sono totalmente revocati.

2. Qualora dopo la concessione del contributo emerga che il soggetto beneficiario abbia beneficiato di importi a titolo di "de minimis" non spettanti, il contributo è totalmente revocato.

3. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

4. In caso di morte del beneficiario di cui al punto 2, comma 1, lettere a), b) e c) o di cessazione dell'attività a causa del decesso dell'imprenditore agricolo individuale è disposta solo la revoca dei contributi non ancora erogati.

5. Nel caso di sostituzione dei beni mobili senza il rispetto delle condizioni di cui

al punto 6.1, comma 7, si applica la revoca totale del contributo. Tuttavia se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la revoca del contributo riferito alla differenza di prezzo.

6. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

7. PROCEDURE

7.1 PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. La domanda per ottenere la concessione degli incentivi previsti dalle presenti disposizioni è presentata alla struttura provinciale competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative. Tale domanda deve essere presentata entro un anno dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data della prima fattura.

2. Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica (certificata o semplice) all'indirizzo dell'organismo istruttore (con l'obbligo per i soggetti di cui al punto 2, comma 1, lettere b), d) ed e) di utilizzare tale modalità);
- b) consegna a mano direttamente all'organismo istruttore, anche per il tramite degli sportelli periferici dell'Amministrazione provinciale;
- c) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata.

3. Le domande presentate tramite posta elettronica (certificata o semplice) non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2468 del 29 dicembre 2016 ed eventuali successive modificazioni².

2 . In particolare le comunicazioni telematiche fra privati e Pubblica Amministrazione sono valide se:
- trasmesse mediante posta elettronica (certificata o semplice) sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure sottoscritte con firma autografa, scansionate e presentate unitamente alla copia del documento di identità; oppure
- trasmesse mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione.

4. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica (certificata o semplice) o secondo le modalità indicate al comma 2, lettera c), la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

5. Nelle domande possono essere inserite soltanto iniziative già realizzate.

6. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria fino all'esaurimento delle risorse.

7. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

8. La struttura competente all'istruttoria:

- a) verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) definisce l'entità del contributo spettante.

9. I procedimenti derivanti dall'applicazione di queste disposizioni si concludono nei termini stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata in attuazione dell'articolo 3, comma 2 bis e dell'articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

10. E' consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sui presenti criteri in ciascun anno solare.

11. Nei casi di modificazioni soggettive intervenute prima del provvedimento di concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto a condizione che sia presentata la documentazione prevista al punto 8.3.

7.2 TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

1. Le iniziative si intendono realizzate alla data riportata dai documenti indicati al punto 8.1, comma 1, lettera b) e lettera m) e 8.2. comma 1, lettera b). Il pagamento dei documenti deve essere effettuato entro la data di presentazione della domanda.

8. DOCUMENTAZIONE

8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER AUTOVEICOLI ELETTRICI

E IBRIDI-PLUG IN E PER MOTOVEICOLI ELETTRICI

1. Alla domanda, presentata secondo il modello approvato dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, regolarmente bollata, è necessario allegare a pena di inammissibilità della stessa:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) copia fattura o documento di spesa di data non antecedente di oltre 1 anno la data della domanda, debitamente quietanzati, riportante la descrizione del bene acquistato ai fini dell'attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 1, comma 2, lettere b), c) e d) e al punto 3, comma 2 o, nel caso di acquisto tramite leasing, copia semplice del contratto di leasing riportante la descrizione dell'autoveicolo oggetto del contratto ai fini dell'attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 1, comma 2, lettere b), e c) e al punto 3, comma 2 regolarmente registrato, nonché attestazione della società di leasing del regolare pagamento dei canoni scaduti e della data di consegna del bene;
- c) impegno alla cessione irrevocabile alla Provincia autonoma di Trento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE – cd certificati bianchi);
- d) copia semplice della carta di circolazione;
- e) nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, dichiarazione che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
- f) dichiarazione dell'acquirente di impegno a non cedere il veicolo agevolato per il periodo previsto al punto 6.1, comma 5 decorrente dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell'ultima fattura o, nel caso di operazioni realizzate tramite leasing, dalla data di consegna del bene, nonché a non richiedere altri contributi sul medesimo bene in base ai presenti criteri;
- g) dichiarazione di non aver già presentato altre domande di agevolazione per il medesimo veicolo ovvero dichiarazione delle altre domande presentate e/o degli altri contributi già ricevuti;
- h) dichiarazione del venditore che il veicolo non è già stato oggetto di contributi;
- i) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal soggetto richiedente il contributo, attestante gli aiuti de minimis percepiti;

- l) nel caso di soggetti beneficiari di cui al punto 2, comma 1, lettera c), oltre a quanto precedentemente previsto, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di non utilizzo dei beni agevolati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- m) attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 1 comma 2 rilasciata dal fornitore, qualora non risultante dalla documentazione di cui alla lettera b).

2. La domanda può essere presentata anche tramite rivenditore convenzionato. In tal caso, oltre alla documentazione del precedente comma 1, è necessario allegare anche la delega alla presentazione della domanda corredata da copia del documento d'identità del richiedente il contributo.

3. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, il rivenditore convenzionato può essere autorizzato anche ad incassare il contributo. In tal caso, oltre alla documentazione prevista dai precedenti commi 1 e 2, è necessario allegare:

- a) delegazione di pagamento del contributo corredata da copia del documento d'identità del richiedente. Ai fini della verifica di tale delegazione, la fattura dovrà evidenziare che una parte dell'importo dovuto, pari al contributo spettante, non sia già stata incassata dal rivenditore convenzionato;
- b) dichiarazione del rivenditore convenzionato di non aver incassato dal richiedente la somma pari al contributo spettante e l'impegno a non incassarlo qualora il contributo sia effettivamente concesso.

8.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER COLONNINE DI RICARICA

1. Alla domanda, presentata secondo il modello approvato dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, regolarmente bollata, è necessario allegare a pena di inammissibilità della stessa:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) copia fattura/e o documento/i di spesa di data non antecedente di oltre 1 anno la data della domanda, debitamente quietanzati, riportante la descrizione del bene acquistato;
- c) dichiarazione, rilasciata dall'installatore, di conformità ai sensi della legge 37/2008 ovvero dichiarazione di avvenuta installazione a "regola d'arte" ai sensi della legge 186/1968 per gli impianti non soggetti alla legge 37/2008;

- d) impegno alla cessione irrevocabile alla Provincia autonoma di Trento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE – cd certificati bianchi);
- e) nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, dichiarazione che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
- f) dichiarazione di conoscenza degli specifici obblighi per le colonnine di ricarica derivanti dai presenti criteri;
- g) dichiarazione di non aver presentato altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa ovvero dichiarazione delle altre domande presentate e/o degli altri contributi già ricevuti;
- h) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal soggetto richiedente il contributo, attestante gli aiuti de minimis percepiti;
- l) nel caso di soggetti beneficiari di cui al punto 2, comma 1, lettera c), oltre a quanto precedentemente previsto, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di non utilizzo dei beni agevolati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

8.3 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. Dopo la concessione del contributo e prima dell'erogazione del contributo può essere presentata domanda di trasferimento delle agevolazioni, secondo il modello approvato dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, regolarmente bollata e riportante il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, la conoscenza e l'assunzione degli obblighi previsti dai presenti criteri e con allegata documentazione attestante il trasferimento della proprietà o della disponibilità del bene e/o dell'immobile presso il quale lo stesso è installato. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda prima dell'erogazione del contributo, comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

2. In caso di successione a causa di morte, alla domanda va allegato in particolare:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;
- documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

3. Nel caso in cui il subentrante sia un soggetto che, ai sensi della vigente normativa, potrebbe essere assoggettato alla disciplina fallimentare o sottoposto a procedure concorsuali, va allegata anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali.

4. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente all'erogazione ma prima della scadenza degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo, le domande di subentro previste ai commi precedenti sono sostituite da una dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

5. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1, 2 e 3, la struttura competente ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati.

8.4 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda di concessione ed erogazione dei contributi, nonché documentazione attestante il rispetto di tutti gli obblighi previsti.